

LA TARES

Le nota è aggiornata alla Legge 4/12/2012, n. 228, articolo 1, comma 387 e alla legge 06/06/2013, n. 64

Tares: istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Con il decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/21, n. 214, è stata istituita la Tares, il nuovo tributo a copertura dei costi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e di quelli "indivisibili".

Con l'articolo 14 del decreto legge 06/12/2011 (con tutti gli aggiornamenti nel tempo avvenuti), viene stabilito che il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi decorre dal 1° gennaio 2013, ed è istituito in tutti i Comuni, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa ambientale e dei costi relativi ai servi indivisibili dei Comuni.

Chi è soggetto al tributo

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, *fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.*

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie

La tariffa applicata (ivi inclusa quella per i servizi indivisibili)

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa dei rifiuti).

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 (costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche) di seguito riportato:

“Articolo 15 - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato nell'autorizzazione per la durata della gestione post-operativa.”

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazioni della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nell'ambito della tariffa deve essere considerata anche l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa però la maggiorazione applicata per i servizi indivisibili. **La percentuale deliberata dalla provincia di Vicenza è del 5%, ovvero il massimo previsto dalla normativa.**

Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato. Vale la pena di evidenziare che in

virtù di tale maggiorazione, alcuni fondi che venivano trasferiti dallo Stato ai comuni, verranno ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione stessa.

Per il solo anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs 09/07/1997, n. 241 (F24), nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale. Tale maggiorazione per il 2013 non può essere aumentata.

Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

A decorrere dal 01/01/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (addizionale ECA).

Eccezioni sulla metodologia applicativa della tariffa

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. La tariffa, in questo caso è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni che realizzano sistemi di misurazione puntuale, e prevedono quindi l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Per il solo anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs 09/07/1997, n. 241 (F24), nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale. Tale maggiorazione per il 2013 non può essere aumentata.

Fino al 31/12/2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo o della tariffa, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione, della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

I comuni che si avvalgono per la riscossione dei tributi, di Equitalia Spa o delle sue società per azioni partecipate, possono farlo fino al 31/12/2013.

La superficie da considerare ai fini dell'applicazione del tributo

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della diverse forme di tassazione applicate già nel 2012 (Tarsu, TIA 1 e TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Quanto sopra riportato ha valore fino a quando nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Quando ciò avverrà la superficie assoggettabile al tributo sarà dell'80% di quella catastale. I comuni dovranno quindi comunicare ai contribuenti, le nuove superfici imponibili.

Unità immobiliari a destinazione ordinaria

Sono identificate nel Regolamento di cui al DPR 23/03/1998, n. 138.

Gruppo R: Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari

R/1 – Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui

R/2 – Abitazioni in villino e villa

R/3 – Abitazioni tipiche dei luoghi

R/4 – Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse veicoli

Gruppo P: Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo

P/1 – Unità immobiliari per residenze collettive e simili

P/2 – Unità immobiliari per funzioni sanitarie

P/3 – Unità immobiliari per funzioni rieducative

P/4 – Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili

P/5 – Unità immobiliari per funzioni culturali e simili

Gruppo T: Unità immobiliari a destinazione terziaria

T/1 – Negozi e locali assimilabili

T/2 – Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali

T/3 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi

T/4 – Pensioni

T/5 – Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico

T/6 – Stalle, scuderie e simili

T/7 – Uffici, studi e laboratori professionali

Occupazione o detenzione temporanea di locali o aree pubbliche o di uso pubblico

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Esclusioni dal tributo

1) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (questa precisazione deriva dall'articolo 10, comma 3 del decreto legge 08/04/2013, n. 35, convertito dalla legge 06/06/2013, n. 64).

“Codice Civile - Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

2) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

3) A decorrere dall'anno 2008, le istituzioni scolastiche non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Da tale anno, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma che è stata concordata in sede di Conferenza Stato-città come evidenziato all'articolo 33-bis, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31. Di conseguenza il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori esenzioni, che ovviamente si configurano come agevolazioni, che devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Riduzioni tariffarie

Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le agevolazioni sopra evidenziate si applicano anche alla maggiorazione relativa ai servizi indivisibili. Questo significa che è sempre collegata alla riduzione tariffaria anche la non applicazione della maggiorazione. Questo vale anche per il tributo dovuto in percentuale ridotta per il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. In questo senso l'unica modalità per dimostrare l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati (comunque speciali non pericolosi) è quella della presentazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti presso aziende di recupero degli stessi.

Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni, che ovviamente si configurano come agevolazioni, che devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Pagamento del tributo

Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione per i servizi indivisibili, per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno 2013, a seguito del decreto legge 14/01/2013, n. 1, convertito dalla legge 01/02/2013, n. 11, è stato disposto che il versamento della prima rata sarà a luglio.

Per l'anno 2013, la scadenza e il numero di rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento.

Per l'anno 2013, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposto per il pagamento della TARSU, TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili, è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate.

Escludendo l'anno 2013, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascuna anno.

Con il decreto del Ministero dell'economia 14/05/2013, è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento della TARES. In particolare i modelli sono 2 e possono essere utilizzati a decorrere dal 01/06/2013.

Il regolamento comunale

Il Consiglio comunale con apposito regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, e in tale contesto deve contenere:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delineare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie sui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comune ha peraltro la facoltà di deliberare nel regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in relazione alle sanzioni applicabili (es. per mancata o infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario per richiesta dati).

Dichiarazione di possesso, occupazione o detenzione dei locali e aree

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel proprio regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito

dal Comune nel regolamento. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le due tipologie di sanzioni sopra riportate, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Il funzionario responsabile

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Corretto assolvimento degli obblighi tributari

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile (riportato di seguito).

“Codice civile: Art. 2729 - Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sopra citato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Omesso o insufficiente versamento del tributo

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, riportato di seguito:

“Decreto legislativo 28/12/1997, n. 471 - Art.13 - Ritardati od omessi versamenti diretti

1. *Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto **(dal)** comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*

2. *Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*

3. *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”*

“Decreto legislativo 28/12/1997, n. 472 - Art.13 – Comma 1 - Ravvedimento

“1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

*a) ad **(un decimo)** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*

*b) ad **(un ottavo)** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*

*c) ad **(un decimo)** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a **(un decimo)** del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”*

Criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Capire se un rifiuto speciale prodotto da un'azienda, può essere considerato assimilato ad un rifiuto urbano, è un aspetto assolutamente importante per l'azienda stessa. L'assimilazione del rifiuto speciale ai rifiuti urbani, comporta:

- la possibilità di smaltire lo stesso tramite il servizio pubblico;
- l'esenzione della tenuta del registro di carico e scarico per tale rifiuto (in quanto la contabilizzazione dello stesso viene effettuata tramite il gestore del servizio pubblico);
- l'esenzione della presentazione entro il 30 aprile di ogni anno della dichiarazione ambientale annuale (MUD);
- l'applicazione della Tares.

Tenendo conto che tutti i rifiuti prodotti dalle aziende, sono per definizione, considerati rifiuti speciali, l'imprenditore deve poter quindi capire se il suo rifiuto è assimilabile a quello urbano o se invece non lo è. Per poter fare questo deve quindi valutare che tipologia di rifiuti produce e se questi possono essere assimilati agli urbani.

Per poter fare tale valutazione anzitutto bisogna capire cosa prevede la normativa sui rifiuti. A tale riguardo si deve tenere in considerazione quanto segue:

L'articolo 184 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tale articolo, ad esempio, stabilisce che sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti da lavorazioni, artigianali, industriali, da attività commerciali o di servizio.

Il medesimo articolo stabilisce anche quali sono i rifiuti urbani, e fra questi individua i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo quanto stabilito dai comuni.

Peraltro vale la pena evidenziare che, sempre l'articolo 184 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, stabilisce che sono rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

L'articolo 198 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, definisce le competenze dei Comuni e precisa che gli stessi concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. I Comuni devono quindi disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e stabiliscono in particolare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri stabiliti dallo Stato.

L'articolo 195 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, al comma 2, lettera e), precisa che lo Stato determina i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e

dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Tali criteri dovevano essere definiti, entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto legislativo stesso, ma nella realtà non sono ancora stati emanati.

Per evitare ai comuni di rimanere nell'impossibilità di considerare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la legge finanziaria del 2007 ha precisato che *"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche ... in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) (determinazione dei criteri), e 57, comma 1, del decreto legislativo 05/02/1997, n. 22"*. Nella sostanza la finanziaria del 2007 ha reintrodotta i criteri di assimilazione quali-quantitativi previsti nella delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Quindi tutte le amministrazioni comunali hanno dei riferimenti certi per definire, nello specifico regolamento di smaltimento rifiuti, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Questo significa che i comuni possono decidere, in alternativa, se effettuare o meno il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende. In tale ottica i comuni possono anche decidere di smaltire i rifiuti assimilati limitatamente a certi quantitativi, a certe tipologie e anche se limitare il servizio pubblico per quelli prodotti in determinate superfici.

Ovviamente a seconda dell'impostazione che il comune delibera e quindi regola, si avrà una conseguente applicazione del tributo (TARES). Questo significa che, ad esempio, se un comune decide di non erogare il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani sulle aree di lavorazione delle aziende, nelle medesime aree non potrà essere applicato il tributo in questione, perlomeno per la parte della variabile della tariffa. Di conseguenza le aziende dovranno provvedere comunque a smaltire i rifiuti prodotti in tali aree e nel contempo a gestire il registro di carico e scarico dei rifiuti (artigiani, industriali, ...).

Quali possono essere i potenziali rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani

In attesa di conoscere i nuovi criteri statali per l'assimilazione dei rifiuti, l'unico riferimento normativo per i Comuni, utile per definire quali rifiuti possono essere smaltiti nell'ambito del servizio pubblico a seguito di apposita regolamentazione, è la "Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984". Praticamente tale deliberazione in uno specifico passaggio precisa quali sono le condizioni affinché i rifiuti speciali possano essere ammessi nelle discariche per i rifiuti urbani. Riportiamo di seguito un estratto di tale delibera:

Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/1984

I rifiuti speciali ... possono essere ammessi in discariche per rifiuti solidi urbani, se rispettano le seguenti condizioni:

abbiamo una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.